

### **C.C. art. 191. Scioglimento della comunione .**

La comunione si scioglie per la dichiarazione di assenza o di morte presunta di uno dei coniugi <sup>(2)</sup>, per l'annullamento, per lo scioglimento o per la cessazione degli effetti civili del matrimonio, per la separazione personale [c.c. 150, 151], per la separazione giudiziale dei beni, per mutamento convenzionale del regime patrimoniale, per il fallimento di uno dei coniugi.

Nel caso di separazione personale, la comunione tra i coniugi si scioglie nel momento in cui il presidente del tribunale autorizza i coniugi a vivere separati, ovvero alla data di sottoscrizione del processo verbale di separazione consensuale dei coniugi dinanzi al presidente, purché omologato. L'ordinanza con la quale i coniugi sono autorizzati a vivere separati è comunicata all'ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione dello scioglimento della comunione <sup>(3)</sup>.

Nel caso di azienda di cui alla lettera d) dell'articolo 177, lo scioglimento della comunione può essere deciso, per accordo dei coniugi, osservata la forma prevista dall'articolo 162.

---

<sup>(1)</sup> Articolo così sostituito dall'art. 70, L. 19 maggio 1975, n. 151, sulla riforma del diritto di famiglia.

<sup>(2)</sup> Per la dichiarazione di assenza vedi gli artt. 48-57 c.c. e per la dichiarazione di morte presunta gli artt. 58-68 c.c.

<sup>(3)</sup> Comma inserito dall'art. 2, comma 1, L. 6 maggio 2015, n. 55, a decorrere dal 26 maggio 2015. Sull'applicabilità delle disposizioni del presente comma vedi l'art. 3, comma 1, della medesima legge n. 55/2015.